



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.  
sul ricorso numero di registro generale 9483 del 2018, proposto da -OMISSIS-,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ventura, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, Questura di Milano non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
(Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa  
sospensione, del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Umberto  
Maiello e rilevato che nessuno è presente per le parti;

Considerato che, non essendo comparso nessuno per le parti, non è stato possibile sentirle ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

*Premesso che:*

- con la domanda in epigrafe l'appellante chiede la riforma, previa sospensione, della decisione in forma semplificata n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, del -OMISSIS-, ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

- il giudice di prime cure poneva a fondamento della mentovata decisione di rigetto la valenza ostativa della condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Pavia, in data -OMISSIS-(irrev. in data -OMISSIS-), tra gli altri, per il delitto di cui all'articolo 474 c.p.;

*Rilevato che:*

- l'appello si rivela, anzitutto, inammissibile in quanto notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Milano presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo dell'Avvocatura generale e che non vi è stata costituzione in giudizio;

- in base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1 del c.p.c. e 11 comma 3 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l'Avvocatura stessa; in particolare la notifica va fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede a Roma; ne consegue che, se la notifica dell'appello proposto avverso la sentenza di

un Tar ha avuto luogo presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il Tribunale, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso, ove l'Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità con la propria costituzione in giudizio trovando applicazione, sotto quest'ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12/03/2018, n. 1561; Consiglio di Stato, sez. IV, 29/01/2018, n. 577; Consiglio di Stato, sez. IV, 20/03/2017, n. 1234);

*Considerato, altresì, che:*

- la decisione di primo grado, ad un primo esame, proprio della presente fase cautelare, si rivela immune dalle doglianze compendiate nel mezzo qui in rilievo, riflettendo con particolare nitore le circostanze su cui riposa l'avversata statuizione di rigetto;

- il richiamato provvedimento di condanna esplica, invero, una valenza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno in ragione dell'intrinseco disvalore che ad essa, *ope legis*, si riconnette, di talchè la domanda azionata sconta la rigida preclusione imposta, ai sensi degli articoli 4 comma 3 e 5 comma 5 del d. lgs 286 del 1998, dallo stesso legislatore al rilascio del titolo di soggiorno;

- in siffatte evenienze non può ritenersi esigibile una motivazione aggiuntiva sulla pericolosità sociale dello straniero anche perché, contrariamente a quanto dedotto, la condizione dell'appellante non può essere equiparata a quella dello straniero che può godere del permesso per soggiornanti di lungo periodo (*"...straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità.."*);

-è, invero, costante l'orientamento della Sezione (6 agosto 2018, n. 4838; id. 4 luglio 2011, n. 3996) secondo cui le ipotesi dell'art. 4, comma 3, t.u. 25 luglio 1998, n. 286 precludono tassativamente il rilascio, come il rinnovo, del permesso di soggiorno in favore del cittadino extracomunitario, mentre il solo elemento di cui si può

eventualmente tenere conto è il provvedimento che annulli la causa ostantiva stessa ovvero di revisione e che faccia venire meno la condanna;

- a fronte di quanto fin qui evidenziato le dedotte violazioni quanto alle garanzie di partecipazione procedimentale dequotano a mere irregolarità, senza considerare che nel provvedimento impugnato l'Amministrazione dà atto di aver proceduto in tale direzione senza riuscire nell'intento a cagione della irreperibilità dell'appellante;

- Nulla è dovuto per le spese di giudizio in ragione della mancata costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'appello.

Nulla per le spese.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Umberto Maiello**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.